



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione specializzata in materia di impresa

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Mariano Sciacca	Presidente
dott.ssa Milena Aucelluzzo	giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9113/2021 RG., promossa da:

Parte_1, nato a Catania il 13.2.1940, codice fiscale *C.F._1*, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Carmelo Faraci e Francesco Cannizzaro, giusta procura in atti;

attore

contro

Controparte_1, nata a Catania il 6.3.1966, codice fiscale *C.F._2*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Granozzi e Gaetana Allegra, giusta procura in atti;

convenuto

e nei confronti di

Controparte_2, nato a New York il 9.5.1987, codice fiscale *C.F._3*, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Finocchiaro, giusta procura in atti;

interveniente volontario

All'udienza del 5.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 132 c.p.c.)

1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 1.7.2021, *Parte_1* ha citato in giudizio la figlia *Controparte_1*, esponendo: che il 27.10.2008, con atto a rogito del notaio *Per_1* di Giorgi (rep. 38106, racc. 4861), veniva costituita, unitamente ai figli *CP_1*, *Controparte_2* e *CP_3*, la società Im.Att. s.r.l., il cui capitale sociale, pari ad euro 100.000, veniva sottoscritto quanto ad euro 1.000 in piena proprietà dal socio *Parte_1* [...], quanto ad euro 33.000 da ciascuno dei figli per il diritto di nuda proprietà e dal padre per il diritto di usufrutto (doc. 1); che, con successivo atto del 5.12.2008 a rogito del notaio [...], *Per_2* (rep. 38311, rep. 4925), veniva deliberato un aumento di capitale sociale mediante conferimento di ramo d'azienda della Comatt Real Estate s.p.a. (doc. 2 - 3); che le suddette operazioni traevano origine dalla sussistenza di un accordo fiduciario, di natura verbale, con cui *Parte_1* avrebbe trasferito ai figli la nuda proprietà delle quote con l'assunzione dell'impegno da parte dei predetti a non interferire nella gestione della società ed a ritrasferirle al padre a semplice richiesta dello stesso, allo scopo di pretermettere dalla successione la moglie *Persona_3* che, trascorsi circa dodici anni, la figlia *CP_1* deduceva gravi irregolarità gestorie (doc. 4), così venendo meno al rapporto fiduciario.

L'attore ha chiesto, pertanto, l'accertamento dell'esistenza e della validità del patto fiduciario avente ad oggetto l'obbligo di ritrasferimento della nuda proprietà delle quote della Im.Att. s.r.l. a semplice richiesta e la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del diritto di nuda proprietà della quota pari al 33% in capo alla figlia *CP_1* in suo favore.

Con comparsa di risposta depositata il 4.11.2021 si è costituita in giudizio *Controparte_1*, la quale, premettendo di avere intrapreso opportune azioni giudiziarie sul presupposto che il padre, a causa di gravi patologie, avesse delegato l'amministrazione della Im.Att. s.r.l. alla seconda moglie *Persona_3* ed alla terza figlia *CP_3*, nata dalla loro unione, ha dedotto la sussistenza di operazioni di graduale spoliazione del patrimonio della Im.Att. s.r.l.

La convenuta ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto alla restituzione della quota sociale ai sensi dell'art. 2935 c.c.; nel merito, ha dedotto l'inesistenza del negozio fiduciario, stante il difetto di forma scritta e la mancanza di prova del *pactum fiduciae*. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea con il favore delle spese di lite e la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Con comparsa di risposta depositata il 23.11.2021 si è costituito *Controparte_2* [...], spiegando intervento volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c.

Nel corso della prima udienza, tenuta in modalità c.d. cartolare, l'attore ha proposto, in via subordinata, domanda complanare di revoca per ingratitudine della donazione della nuda proprietà della quota sociale intestata ad **Controparte_1**, ai sensi dell'art. 801 c.c.

Con ordinanza del 13.12.2023 sono state ammesse le prove costituite richieste dalle parti; all'udienza fissata per l'assunzione delle stesse parte convenuta ha rinunciato all'interrogatorio formale di **Parte_1** e ha eccepito l'incapacità a testimoniare di **Testimone_1**.

Con ordinanza del 20.5.2024 è stata dichiarata l'incapacità a testimoniare di **Testimone_1** e, ammessa la produzione documentale sopravvenuta, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. concessi all'udienza del 5.5.2025 le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.

2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'atto di intervento spiegato da **Controparte_2**, ai sensi dell'art. 105 c.p.c.

L'atto di intervento depositato in giudizio, ancorché rechi il numero di ruolo del presente procedimento, si riferisce all'evidenza al procedimento ex art. 2409 c.c. promosso da **[...]** **CP_1** conclusosi con la revoca dell'amministratore **Parte_1** e la nomina di un amministratore giudiziario (doc. 6 - allegato alle note per l'udienza del 11.4.2022). Tanto si desume dal tenore dell'atto di intervento, nel quale **Controparte_2**, premettendo di aver appreso casualmente del giudizio ex art. 2409 c.c., così ha concluso: *"con la presente interviene in giudizio ex art. 105 c.p.c., riservandosi di formulare le proprie conclusioni in merito alla revoca dell'amministratore, in attesa dell'espletamento della perizia dell'ispettore giudiziario nominato, dott. **Persona_4**"*.

Ne discende, pertanto, l'inammissibilità dell'atto di intervento di **Controparte_2** **[...]** nell'odierno giudizio.

3. Tanto premesso, con riguardo alla domanda principale proposta dall'attore va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.

L'eccezione non è fondata.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità *"Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del*

predetto, e non un'obbligazione inadempita, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per "facta concludentia" al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore." (cfr. Cass. 32267/2022).

In applicazione del superiore principio, il diritto fatto vale dall'attore nel presente giudizio è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), che decorre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 cc, dal giorno in cui il fiduciario ha rifiutato la richiesta del fiduciante di ritrasferimento delle quote societarie.

Nel caso di specie, la prima richiesta di ritrasferimento della quota societaria è stata formulata dall'attore in data 11.6.2021 (doc. 5), sicché alla data della proposizione della domanda la prescrizione non era decorsa.

4. Ciò posto, la domanda di accertamento dell'esistenza e della validità del patto fiduciario e la conseguente domanda di esecuzione in forma specifica dello stesso, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non sono fondate.

4.1 In diritto giova rammentare che il negozio fiduciario trovi ingresso nell'ordinamento giuridico in virtù dell'autonomia contrattuale riconosciuta ai privati in forza dell'art. 1322 c.c., salvo che tramite questo le parti intendano realizzare finalità illecite. Mediante il negozio fiduciario un soggetto, detto fiduciante, trasferisce o fa trasferire da un terzo ad un altro soggetto, detto fiduciario, la titolarità di un bene (mobile, immobile, azioni o quote di società) con l'accordo (*pactum fiduciae*) che l'intestatario utilizzerà o disporrà del bene esclusivamente nel rispetto delle istruzioni impartitegli dal fiduciante.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità *"nel rapporto fiduciario concorrono due negozi, il patto di fiducia e il mandato senza rappresentanza, l'uno dispositivo e l'altro, conseguente, di natura obbligatoria, distinti ma collegati funzionalmente, ognuno dei quali produce gli effetti suoi propri; collegamento in forza del quale il primo, di carattere esterno, determina il trasferimento di diritti ovvero la insorgenza di situazioni giuridiche in capo al fiduciario, mentre il secondo, di carattere interno, crea a carico di quest'ultimo l'obbligo di ritrasferire al fiduciante o al terzo il diritto"* (Cass. n. 10590 del 2009, n. 10590 del 2009); per quanto qui d'interesse è stato osservato che *"realizzandosi il negozio fiduciario mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro, "inter partes" ed obbligatoria, diretto a modificare il risultato finale del primo, l'intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (diversamente dal caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle quote, pur essendo, in virtù di un*

rapporto interno con l'interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, ed a ritrasferirglielo ad una scadenza concordata, ovvero ad verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario” (Cass. n. 17785 del 2015; Cass. n. 5507 del 2016).

Quanto alla forma che deve rivestire il patto fiduciario, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto per cui *“Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario”* (Cass. sez. un. n. 6459/2020)

Con riferimento all'accordo fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in una società, la Suprema Corte ha ritenuto che l'accordo in esame sia scevro da formalismi e non richieda la forma scritta né *ad substantiam* né *ad probationem*; di talché la prova dell'esistenza del *pactum fiduciae* può essere data con ogni mezzo, anche per testimoni e per presunzioni ex art. 2729 c.c. (in conformità all'orientamento secondo cui *“il "pactum fiduciae" che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", perché tale patto deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili”*. (cfr. Cass. n. 9139/2020).

4.2 Nel caso di specie, rileva il collegio come non sia stata raggiunta la prova dell'esistenza del patto fiduciario.

In punto di prospettazione, l'attore ha allegato l'esistenza di un patto fiduciario in virtù del quale i tre figli, titolari delle quote del 33 % ciascuno del diritto di nuda proprietà, non avrebbero dovuto interferire nelle scelte gestorie del padre (usufruttuario) e si sarebbero assunti l'obbligo di ritrasferire al padre la titolarità delle quote a semplice richiesta. L'accordo fiduciario sarebbe stato finalizzato ad assicurare una sorta di patto successorio, un trasferimento intergenerazionale in un'ottica di pianificazione successoria, diretto ad escludere la moglie Persona_3 dalla successione per consentire ai figli di acquistare direttamente alla morte la piena titolarità delle quote societarie.

Quanto all'onere probatorio, l'attore ha affidato la dimostrazione dell'esistenza del patto fiduciario alla prova testimoniale con la figlia *Testimone_1* ed alla prova presuntiva desumibile dalla documentazione in atti.

Ebbene, in merito alla prova testimoniale, va condivisa e confermata l'ordinanza del 20.5.2024 con cui il giudice istruttore, in accoglimento dell'eccezione difensiva di parte convenuta, ha dichiarato l'incapacità a testimoniare della teste *Testimone_1*, ai sensi degli artt. 100 e 246 c.p.c., essendo la stessa parte del presunto negozio fiduciario e, dunque, portatrice di un interesse che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio.

In merito alla prova presuntiva, non sussistono elementi gravi precisi e concordanti, ex art. 2729 c.c., per affermare l'esistenza del patto fiduciario, per le ragioni di seguito indicate.

a) L'attore sostiene di avere interamente versato il capitale sociale della Im.Att. s.r.l. e tale fatto, ancorché avesse formato oggetto di un capitolo di prova testimoniale (cap. 1), non sarebbe stato specificamente contestato dalla convenuta, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

La tesi di parte attrice non è condivisibile.

Nell'atto di citazione l'attore ha affermato espressamente che del capitale sociale della Im.Att. s.r.l. soltanto l'importo di euro 25.000 sarebbe stato versato da *Parte_1* mentre la restante parte, pari ad euro 75.000, si sarebbe dovuta versare nelle casse sociali nei modi e nei tempi che sarebbero stati stabiliti dall'organo amministrativo. Pertanto, non è corretto affermare che la convenuta non avrebbe contestato ex art. 115 c.p.c. l'avvenuto integrale versamento del capitale sociale, avendo l'attore al contrario affermato il fatto (questo sì non contestato) che il capitale sociale non sarebbe stato interamente versato.

L'omesso integrale versamento del capitale sociale da parte di *Parte_1* emerge anche dalla relazione ispettiva redatta dal dott. *Persona_4* nominato ispettore giudiziale nel procedimento ex art. 2409 c.c. (doc. 18 fascicolo parte convenuta, pag. 48 e ss.), in cui si legge: *“Dall'analisi della visura camerale è stata rilevata un'ulteriore anomalia atteso che il capitale sociale risulta interamente versato. In realtà si tratta evidentemente di un errore compiuto nella comunicazione dei dati sociali alla Camera di Commercio, in quanto dall'analisi delle scritture contabili e dei bilanci emerge l'esistenza di un credito verso i soci per versamenti ancora dovuti a copertura del capitale. La società, infatti, vanta un credito verso i soci per il versamento del capitale da essi sottoscritto pari ad € 75.000, importo corrispondente ai decimi non ancora richiamati dall'amministratore”*.

Risulta, pertanto, provato l'omesso integrale versamento del capitale sociale da parte di *Parte_1* [...] e tale circostanza, ben lungi dal non essere stata specificamente contestata dalla convenuta, pone in realtà un problema di mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda. Ai fini della prova dell'esistenza del patto fiduciario avente ad oggetto l'obbligo di ritrasferimento delle quote del capitale sociale, infatti, sarebbe stato necessario che il fiduciante desse a monte la prova della titolarità del capitale sociale intestato fiduciariamente ai figli. Tale prova non è stata fornita, avendo *Parte_1* versato la quota di 25.000 euro, importo inferiore a quello che lo stesso avrebbe dovuto sottoscrivere in ragione della piena proprietà del 1% delle quote della Im.Att. s.r.l. e del 99% del valore dell'usufrutto. Detto importo, in ragione dei coefficienti di valore dell'usufrutto stabiliti dal d.m. 22.1.2008 in ragione dell'età dell'attore nel 2008 (68 anni, coefficiente pari a 7,21), avrebbero dovuto essere pari ad euro 35.689,50 per l'usufrutto ed euro 1.000 per la piena proprietà, quindi euro 36.689,50.

b) L'attore sostiene, altresì che la convenuta non avrebbe specificamente contestato la circostanza di avere fatto confluire sulla Im.Att. s.r.l. il ramo di azienda della Comatt Real Estate s.p.a. del valore di due milioni di euro senza che nessun importo sarebbe stato versato dai figli. Anche in merito a tale circostanza non risulta raggiunta la prova.

Dalla documentazione in atti emerge che il 5.12.2008 la Im.Att. s.r.l. abbia deliberato un aumento di capitale sociale interamente sottoscritto dalla Comatt Real Estate s.p.a. e tale società, al momento della sottoscrizione, sarebbe stata partecipata al cinquanta per cento da *Persona_5* (fratello dell'attore) e, per il restante cinquanta per cento, da *Persona_3* e *CP_1* [...]. Ne consegue che l'attore non ha dimostrato di essere titolare del patrimonio conferito alla Im.Att. s.r.l.

c) Ferme le superiori argomentazioni, l'attore ha invocato a sostegno del patto fiduciario due dichiarazioni scritte dai figli *Controparte_2* e *CP_3* (doc. 13 e 14), rispettivamente del 10.6.2021 e del 9.6.2021, in cui i due fratelli si rivolgerebbero al padre, affermando come esistente il patto fiduciario avente ad oggetto il ritrasferimento delle quote.

Circa la valenza probatoria delle dichiarazioni stragiudiziali, si osserva come le stesse provengano da soggetti incapaci di testimoniare in quanto portatori di interesse che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio. Esse, pertanto, lungi dal costituire elementi indiziari connotati da "gravità", sono liberamente valutabili dal giudice.

Ebbene, ai fini della valutazione delle citate dichiarazioni, non può prescindere, *in primis*, dal contesto familiare nel quale esse si collocano, contesto che vede i due fratelli in una posizione di interesse che si contrappone a quello della sorella *CP_1* come si desume dagli atti del

procedimento camerale di cui all'art. 2409 c.c. nel quale i due fratelli risultano “beneficiari di rendite mensili da parte del padre derivanti proprio dalle somme distratte dalla società” (cfr. ordinanza che dispone l'ispezione giudiziale del 16.9.2021 – doc. 17 comparsa di risposta).

In secondo luogo, dallo scambio di messaggi depositati dalla convenuta emerge che la dichiarazione di Controparte_2 sia stata predisposta da Persona_3 allo scopo di evitare che si addivenisse alla revoca dell'amministratore. Ed invero, in una conversazione tra Controparte_2 e CP_1 (doc. 25) il primo informa la sorella del fatto che “Mi stanno facendo firmare cose dove si parla di vendita”, precisando che “è una semplice dichiarazione d'intento” [...] “dove il papà rivuole le quote indietro” ; entrambi affermano di non aver mai concluso un patto del genere (cfr. doc. 25, pag. 4: [10/06/21, 22:29:32] Luisa: Ma poi quella scrittura è ridicolaaa... perché noi non abbiamo mai e dico mai fatto un patto del genere [10/06/21, 22:29:39] CP_1: E tu lo sai benissimo [10/06/21, 22:30:10] [...] CP_2 : Infatti non capisco dove si vuole arrivare! [...]).

Per quanto sopra, gli elementi probatori acquisiti in atti inducono a ritenere che le dichiarazioni sottoscritte da Controparte_2 e CP_3 non siano attendibili e siano inidonee a dimostrare l'esistenza del patto fiduciario.

d) Non assumono efficacia probatoria indiziaria (neanche potenziale), rispetto all'esistenza del rapporto fiduciario, le dichiarazioni contenute nella richiesta di archiviazione ex artt. 408 e 411 c.p.p. resa nell'ambito del procedimento penale n. 3195/2023 r.g.n.r. (doc. 20), atteso che in tale atto il pubblico ministero, pur facendo più volte riferimento all'asserito patto fiduciario tra le parti, chiarisce a più riprese che si tratti di una questione “sub iudice”, con inequivocabile riferimento all'accertamento oggetto dell'odierno giudizio.

e) L'esistenza del patto fiduciario appare contraddetta dalla stessa tesi sostenuta dall'attore, secondo cui il patto avrebbe avuto come finalità quello di attuare una sorta di patto successorio diretto ad estromettere la seconda moglie, Persona_3 dalla successione. Ed infatti, se lo scopo sotteso al patto fiduciario fosse stato realmente quello di assicurare il trasferimento delle quote sociali direttamente in capo ai figli al momento della morte per effetto dell'estinzione dell'usufrutto, detta finalità sarebbe contraddetta dalla previsione di un obbligo di ritrasferimento delle quote societarie.

f) In conclusione, nessuno degli elementi sopra scrutinati depone nel senso dell'esistenza del patto fiduciario, essendo rimasto indimostrata la sussistenza di un accordo per il ritrasferimento delle quote su richiesta dell'attore da parte dei figli.

Non inducono conclusioni diverse gli ulteriori documenti di formazione successiva alle barriere preclusive versati in atti (cfr. *ex multis*: richiesta di rinvio a giudizio di *Parte_1* e [...] *Tes_1* (doc. 22); avviso di fissazione udienza preliminare dell'8.07.2024, emesso in data 23.05.2024 (doc. 23); memoria difensiva Avv. Cannizzaro - Avv. Resegotti depositata in data 2.07.2024 nell'interesse di *Parte_1* (doc. 24); memoria difensiva Avv. De Florio depositata in data 2.07.2024 per conto di *Testimone_1*, in vista dell'udienza dell'8.07.2024 (doc. 25); sentenza n. 1649 del 19.03.2025 emessa dal Tribunale di Catania nel giudizio R.G. n. 10665/2021, promosso da *Controparte_1* nei confronti di *Parte_1* e *Testimone_1* (doc. 26). Nessuno di tali atti contiene il riferimento all'intestazione fiduciaria delle quote sociali o altro elemento che possa corroborare un principio di prova ovvero anche solo un elemento indiziario della fattispecie evocata.

Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda principale proposta da *Parte_1* va rigettata.

5. Passando alla domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, proposta in via complanare e subordinata, va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta.

5.1 Rileva il collegio che l'eccezione non sia fondata.

Secondo le Sezioni Unite, la domanda c.d. complanare, differenziandosi da quella nuova (che si aggiunge a quella originaria ed estende l'oggetto del giudizio), nonché da quella modificata (che non si aggiunge a quella iniziale ma la sostituisce, ponendosi in rapporto di alternatività), è ammissibile se formulata in corso di causa purché entro la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.c. e non necessariamente deve sostituirsi alla domanda originaria (sì da considerarsi rinunciata), ma può ad essa cumularsi esclusivamente in via subordinata. Tale nesso di subordinazione può comportare che la domanda complanare si sostituisca, in veste di domanda principale, a quella originariamente svolta, degradata a domanda subordinata; ovvero – come accaduto nella specie – che la domanda originaria si mantenga quale principale e si svolga la complanare solo per il caso di suo rigetto (Cass., Sezioni Unite, n. 22404 del 13 settembre 2018). Osserva altresì la Corte di legittimità che *“Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la*

differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato.” (cfr. Cass. n. 18546/2020, Cass. n. 8127/2022, Cass. n. 199/2022).

Nel caso di specie, la domanda di revoca della donazione consegue alle deduzioni di parte convenuta contenute nella comparsa di risposta e, segnatamente, all’affermazione secondo cui il padre avrebbe donato le quote societarie ai tre figli. La domanda complanare, pertanto, concerne la medesima fattispecie sostanziale dedotta in giudizio, riguarda le stesse parti ed è finalizzata al raggiungimento della stessa utilità, ovvero la restituzione della quota ad *Parte_I* [...]. Pertanto, le due domande, incompatibili tra loro, risultano avvinte dal medesimo nesso sostanziale.

La domanda è stata proposta con le note di trattazione cartolare del 6.4.2022, depositate in sostituzione della prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 11.4.2022 (udienza così differita a seguito dell’astensione del precedente giudice istruttore). Ne consegue che la domanda, in quanto proposta entro il primo termine di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., è tempestiva.

5.2 Nel merito la domanda non è fondata.

Giova rammentare che l’atto di donazione presuppone che il donante operi un’attribuzione al donatario sorretta dall’ *animus donandi*, ossia dall’intenzione di compiere la liberalità, per cui non basta un’attribuzione patrimoniale senza corrispettivo, ma occorre che questa sia giustificata dalla coscienza di conferire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi costretti, con conseguente proprio impoverimento (Cass. 12325/1998; Cass. 2001/1996).

La donazione, quindi, presuppone che il donante non abbia una contropartita per l’attribuzione ad altri di un bene. Al contempo la revocazione della donazione nei casi previsti dalla legge costituisce una deroga al principio di irrevocabilità dei contratti (art. 1372 c.c.) stabilita dal legislatore in considerazione della tutela di interessi ritenuti superiori a quelli meramente patrimoniali, tenuto conto della peculiarità della causa del contratto di donazione.

Nella fattispecie che occupa, *in primis* difetta la causa liberale dell’attribuzione patrimoniale, atteso che, stando alle allegazioni di parate attrice, la prospettazione della volontà di attuare una pianificazione successoria delle quote sociali in favore dei figli è incompatibile con l’*animus donandi*.

In ogni caso, non risulta raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 801 c.c. per la revoca della donazione.

In base alla previsione contenuta nella citata norma, la revocazione per ingratitudine si giustifica (oltre che al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 463 n. 1,2 e 3,) anche nei casi in cui il donatario

si sia reso responsabile di ingiuria grave verso il donante ovvero abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio (o abbia rifiutato di corrispondergli gli alimenti dovuti). L'attore ha invocato, a sostegno della domanda, la fattispecie della grave ingiuria, richiamando l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui *“l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario (Cass. n. 20722 del 13/08/2018; Cass. n. 7487/2011)”* (Cass. 32682/2024).

In applicazione di tali principi deve escludersi che i comportamenti posti in essere da [...]

CP_1 integrino i presupposti per la grave ingiuria nei confronti del padre.

La proposizione del ricorso ex art. 2409 c.c. da parte di Controparte_1, da cui è scaturita l'ispezione giudiziale e la revoca di Parte_1 dalla carica di amministratore, non integra un comportamento socialmente riprovevole. Esso, al contrario, costituisce espressione del legittimo esercizio del diritto del socio di minoranza di denunciare irregolarità gestorie, nell'ottica della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. La circostanza che il procedimento giurisdizionale promosso a seguito della denuncia di Controparte_1 abbia portato alla revoca del padre dalla carica di amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario è conseguenza non certo di una condotta moralmente disdicevole della figlia bensì dell'accertamento, attuato in sede giurisdizionale, di gravi irregolarità gestorie, conseguenti al compimento di atti distrattivi lesivi del patrimonio sociale, di cui avrebbe beneficiato la figlia CP_3.

Contrariamente a quanto affermato dall'attore, il ricorso ex art. 2409 c.c. non contiene infamanti accuse nei confronti del padre, ritenuto responsabile di avere affidato la gestione di fatto della società alla moglie Persona_3 ed alla figlia CP_3, anche a causa delle documentate ragioni di salute e dell'età avanzata.

Analogamente è a dirsi in relazione ai procedimenti penali pendenti tra le parti. La circostanza che le denunce della convenuta abbiano avuto seguito mediante l'avvio di procedimenti penali a carico del padre e della sorella CP_3 non integrano la grave ingiuria ma costituiscono

reazione al compimento di atti distrattivi del patrimonio sociale idonei astrattamente a pregiudicare gli interessi patrimoniali della società e, di conseguenza, della stessa quale socia di minoranza. Peraltro, l'azione penale è stata esercitata dal pubblico ministero e la circostanza che la figlia si sia costituita parte civile non può costituire elemento di disistima nei confronti del padre. Ed infatti, la circostanza che la Corte di Cassazione abbia ritenuto irrilevante la legittimità della condotta del donatario presuppone a monte che si sia al cospetto di comportamenti irriguardosi, privi di giustificazione, realizzati con modalità riprovevoli ed espressione di disistima morale nei riguardi del donante. E ciò va escluso nel caso in esame, atteso che le condotte attuate dalla figlia *CP_1* attengono alla tutela giurisdizionale dei propri diritti a fronte di condotte astrattamente idonee a pregiudicare in maniera significativa la propria sfera patrimoniale.

La domanda di revoca della donazione per ingratitudine va, pertanto, rigettata.

4. Ne rapporti tra l'attore e la convenuta, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del 147/2022, in euro 10.860 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a, stante il valore indeterminabile della controversia.

Nei confronti del terzo interveniente volontario, le spese vanno compensate, in ragione della mancanza di attività processuale utile ai fini del giudizio ed in ragione dell'inammissibilità dell'intervento.

La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta non è fondata, non essendo emerse circostanze tali da considerare temeraria l'azione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 9113/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza:

DICHIARA inammissibile l'atto di intervento di *Controparte_2* ;

RIGETTA le domande proposte da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* ;

CONDANNA *Parte_1* al pagamento delle spese processuali in favore di *[...]*

CP_1 , che liquida in euro 10.860, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.;

COMPENSA tra *Controparte_1* e *Parte_1* *CP_2* le spese di lite;

RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026

Il giudice estensore

dott. Fabio Salvatore Mangano

Il Presidente

dott. Mariano Sciacca